



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa c-568/17, 8 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:388	Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen	I Sezione	Rinvio pregiudiziale	NL	Corte Suprema dei Paesi Bassi (<i>Hoge Raad</i>)	M. Szpunar, presentate il 12 febbraio 2019		Identica formulazione delle disposizioni di due direttive: vanno interpretate allo stesso modo. Luogo di effettuazione delle operazioni imponibili per le prestazioni di servizi complesse.	Imposta sul valore aggiunto, Luogo delle operazioni imponibili per le prestazioni di servizi complesse.
Classificazione									
Imposta sul valore aggiunto, luogo di effettuazione delle operazioni, prestazioni di servizi complesse rese attraverso internet, attività ricreativa, spettacoli.									
Questione pregiudiziale									
<p>Prima questione. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della Direttiva IVA 77/388/CEE (Sesta Direttiva) e l'articolo 52, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE IVA debbano essere interpretati nel senso che (i) una prestazione di servizi consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, (ii) costituisce un'attività ricreativa ai sensi di tali disposizioni, e, in caso affermativo, (iii) in che luogo una prestazione siffatta debba considerarsi "materialmente eseguita", ai sensi delle medesime.</p> <p>Seconda questione. Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della Sesta Direttiva IVA e l'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della Direttiva IVA 2006/112/CE, (i) in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento n. 1777/2005, (ii) debbano essere interpretati nel senso di doversi ritenere che una prestazione di servizi come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, abbia ad oggetto un "servizio prestato tramite mezzi elettronici", ai sensi di tali disposizioni.</p>									
Dispositivo									
Un'attività "ricreativa o affine" si considera tale per il solo fatto che ci sia l'intrattenimento, prescindendosi dalle modalità, e quindi non è necessaria la contestuale presenza fisica dei prestatori e dei fruitori dello spettacolo, come accade nello spettacolo teatrale classico. Se detto intrattenimento consiste in una prestazione di servizi complessa, si presume quale luogo dell'operazione quello a partire dal quale la prestazione è fornita.									
Nota redazionale									
<p>La prima questione riguarda due profili: i) la natura dell'attività svolta (attività ricreativa o meno) e ii) il luogo di effettuazione (sede di chi ha organizzato il servizio o sede dove il servizio viene consumato). Entrambi i profili rilevano al fine di stabilire la qualificabilità delle suddette prestazioni di servizio come operazioni imponibili IVA.</p> <p>L'attività veniva svolta a distanza, tramite internet, e consisteva in un intrattenimento, attraverso una piattaforma hardware e software, offerto ai propri clienti residenti nei Paesi Bassi. La piattaforma consentiva ai clienti di interagire in diretta con i modelli, che però si trovavano nelle Filippine.</p> <p>L'Avvocato Generale Maciej Szpunar ha concluso che detti servizi fossero prestazioni generiche e non ricreative. La Corte, invece, ha statuito nella propria sentenza che, ai fini della natura artistica o ricreativa della prestazione, l'art. 9, para. 2, lett. c) non richiede la contestuale presenza fisica, durante lo svolgimento dello spettacolo, di artisti e consumatori finali nello stesso luogo, anche se ciò si è finora generalmente verificato nei precedenti (così al para. 39 della sentenza, nonché nelle sentenze CGUE, 9 marzo 2006, Gillan Beach, C-114/05, punti 24 e 25, e CGUE 27 ottobre 2011, Inter-Mark Group, C-530/09, punto 23).</p> <p>Per quel che concerne la natura artistica della prestazione, la Corte ha poi richiamato un precedente in base al quale non è richiesto un "livello artistico particolare ..., ma è sufficiente che si tratti di attività semplicemente affini" (CGUE, 26 settembre 1996, Dudda, C-327/94).</p> <p>La Corte aggiunge poi che il luogo di svolgimento della prestazione è determinato sulla base dei due criteri fissati al paragrafo 1 (luogo del prestatore, per le prestazioni generiche) e 2 (luogo della materiale esecuzione, per le prestazioni di carattere ricreativo) dell'articolo 9, senza alcun rapporto di tipo gerarchico. Trattandosi pertanto di due regole generali, il paragrafo 2 non può essere interpretato restrittivamente.</p> <p>Il luogo di "materiale esecuzione", conclude la Corte, è quindi "la sede dell'attività economica", perché in tale luogo le varie attività poste in essere si concentrano e in tale luogo il prestatore le organizza e le offre. Pertanto la sede dell'attività economica identifica, con funzione attrattiva, il luogo a partire dal quale la prestazione è fornita (par. 47).</p> <p>La Corte ha risposto la seconda questione pregiudiziale in senso negativo, in quanto ha ritenuto che non si verificasse la condizione posta dalla lettera e) del paragrafo 2 dell'articolo 9, relativamente al luogo di stabilimento dei beneficiari della prestazione al di fuori dalla Ue.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									